



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° febbraio 2024
(OR. en)

5999/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0029(COD)**

**POLCOM 36
COEST 88
CODEC 226
AGRI 70**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 51 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 51 final.

All.: COM(2024) 51 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.1.2024
COM(2024) 51 final

2024/0029 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, continua ad avere profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova ("Moldova") di commerciare con il resto del mondo. La Moldova è stata in grado di riorientare parte del suo commercio estero verso l'UE, o attraverso l'UE, in parte grazie alle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi attuate dall'UE dal luglio 2022. La Moldova svolge inoltre un ruolo importante per il funzionamento dei corridoi di solidarietà UE-Ucraina, in quanto facilita il transito delle importazioni e delle esportazioni ucraine attraverso il proprio territorio, ad esempio anche mediante l'attuazione dell'accordo tra l'UE e la Moldova sul trasporto di merci su strada¹.

Il regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023², relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova ("accordo di associazione"), che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), è entrato in vigore il 25 luglio 2023 e rimarrà in vigore fino al 24 luglio 2024. Tali misure hanno garantito flessibilità e certezza per i produttori moldovi e hanno ulteriormente approfondito le relazioni commerciali dell'UE con la Moldova, sostenendone l'economia.

La situazione rimane tuttavia estremamente difficile e pertanto la Moldova ha chiesto all'UE di mantenere le condizioni attuali per poter continuare a effettuare scambi commerciali con l'UE e con il resto del mondo attraverso l'UE.

Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle ripercussioni in corso sulla Moldova, e in considerazione del fatto che alla Moldova è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022, mentre i negoziati di adesione sono stati avviati nel dicembre 2023, la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnoverà le suddette misure di liberalizzazione degli scambi per un periodo di un anno a decorrere dalla data di scadenza delle misure attualmente in vigore (ossia dal 25 luglio 2024). Le misure dovrebbero configurarsi come una sospensione temporanea di tutte le tariffe ancora in vigore a norma del titolo V dell'accordo di associazione. Sono interessati i prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata e

¹ Cfr. la decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (GU L 181 del 7.7.2022, pag. 1), la decisione (UE) 2022/2417 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (GU L 318 del 12.12.2022, pag. 1) e la decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa alla proroga dell'accordo (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 36).

² Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1).

sette prodotti agricoli soggetti a contingenti tariffari (pomodori, aglio, uve da tavola, mele, ciliegie, prugne e succo d'uva).

Queste misure temporanee ed eccezionali garantiranno che gli attuali flussi commerciali dalla Moldova verso l'Unione possano continuare, favorendo così l'economia della Moldova. Ciò è in linea con un obiettivo fondamentale dell'accordo di associazione, ossia stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Moldova nel mercato interno dell'UE, e contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nel paese.

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono in linea con l'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce l'impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori. Inoltre, in virtù dello stesso articolo, le parti si impegnano in particolare al rispetto dello Stato di diritto e della buona *governance*, alla lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, oltre che a favore dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. Le misure di liberalizzazione degli scambi richiederebbero di per sé, quale condizione preliminare, il rispetto di tali elementi essenziali e principi generali.

Le misure di liberalizzazione degli scambi delineate nella presente proposta mirano altresì a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta in linea con i principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Secondo la proposta sarà applicato un meccanismo di salvaguardia sulla base di un monitoraggio periodico che consenta l'imposizione di qualsiasi misura necessaria.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Queste misure di liberalizzazione degli scambi sono coerenti con l'accordo e in particolare con il titolo V, che istituisce una DCFTA, a norma del quale le parti istituiranno progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo, una zona di libero scambio (articolo 143 dell'accordo).

Il regolamento (UE) 2023/1524 ha inoltre dato prova del forte impegno dell'UE a sostenere economicamente la Moldova facendo leva sul commercio internazionale nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il rinnovo delle misure di liberalizzazione degli scambi costituirebbe uno sviluppo logico di questa politica.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE ha fermamente condannato l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure significative per sostenere la Moldova in questa situazione eccezionale, anche fornendo un maggiore sostegno umanitario e alle frontiere, assistenza macrofinanziaria e misure di agevolazione degli scambi in questo delicato momento. La Moldova ha inoltre ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022 e i negoziati di adesione sono stati avviati nel dicembre 2023. Il regolamento proposto rispetterebbe pertanto l'obbligo dell'UE, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna, nonché dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la

politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'UE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e sostenere economicamente la Moldova nelle sue attuali difficoltà, anche nel settore degli scambi con l'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta si basa sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, e rientra nella politica commerciale comune dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Perché sia garantito il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per la Moldova dopo la scadenza del regolamento (UE) 2023/1524, fissata per il 24 luglio 2024, è importante che il regolamento entri in vigore il 25 luglio 2024. Tenuto conto di tale necessità e del conseguente carattere urgente della presente proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per la misura in questione. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio e pubblicata nel 2012, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per la Moldova.

In aggiunta, i flussi di importazioni a norma del regolamento (UE) 2023/1524 sono periodicamente monitorati e resi noti, in conformità all'articolo 4 del regolamento. Il

monitoraggio non ha fornito elementi di prova prima facie di ripercussioni negative sul mercato dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

- **Diritti fondamentali**

Queste misure rispetterebbero i principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione. In particolare, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (articolo 2 dell'accordo di associazione).

Le misure sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo una stima basata sulle importazioni della Moldova dei prodotti in questione nel 2021, l'ultimo anno prima dell'introduzione di misure commerciali autonome, l'UE registrerà una perdita di entrate doganali pari a circa 0,3 milioni di EUR all'anno. L'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà pertanto molto limitato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le informazioni online sull'evoluzione degli scambi bilaterali tra UE e Moldova sono disponibili sulle pagine web dedicate della Commissione europea (europa.com). L'impatto del presente regolamento va regolarmente monitorato con cadenza bimestrale, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In considerazione della situazione di crisi in Moldova quale conseguenza della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il regolamento mira ad aumentare i flussi commerciali per tutte le importazioni dalla Moldova sospendendo tutte le tariffe e i dazi all'importazione ancora applicati ai prodotti moldavi. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di sospensione totale dei dazi all'importazione su tutti i prodotti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra² ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio³, il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle contenute nell'allegato XV dell'accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

¹ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del

² GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

³ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le sue esportazioni dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dalle infrastrutture ucraine, che attualmente sono in larga misura indisponibili. In tali difficili circostanze, anche per attenuare l'impatto negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'economia della Repubblica di Moldova, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e continuare a sostenerne l'economia. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ scadrà il 24 luglio 2024.
- (7) Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero configurarsi come segue: i) sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; e ii) sospensione di tutti i contingenti tariffari e i dazi all'importazione. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica con la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico temporaneo a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (8) Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica di Moldova di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, oltre che alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.
- (9) La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti dette condizioni,

⁴ Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1).

alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.

- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione dispone, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei seguenti principi generali: i principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e i principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti detti elementi essenziali o detti principi generali.
- (11) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento se le condizioni per il diritto a tali regimi preferenziali non sono più rispettate e di introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e le caratteristiche di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.
- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
- (14) Considerata l'urgenza della questione relativa alla situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (15) Alla luce della situazione economica nella Repubblica di Moldova e della scadenza del regolamento (UE) 2023/1524 il 24 luglio 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 25 luglio 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Sono introdotte le seguenti misure di liberalizzazione degli scambi:

- (a) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova senza alcun dazio doganale;
- (b) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica, come specificato nell'allegato XV-B dell'accordo di associazione; non si applicano dazi doganali all'importazione di tali prodotti.

Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

- (a) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;
- (b) l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; e
- (c) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo, secondo quanto disposto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

1. Qualora riscontri prove sufficienti di un mancato rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una qualsiasi delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte della Repubblica di Moldova è comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1 originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le misure possono essere imposte per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, lettera a).

Ogni due mesi la Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:

- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre, a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
- b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

4. Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:

- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;

- b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi nell'Unione, o in uno o più Stati membri, tenendo conto dell'evoluzione delle importazioni da altre fonti.

Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori di rilievo.

5. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare 120 giorni.
6. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando l'introduzione di tali misure. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
7. Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1 o 5 che reintroduce un contingente tariffario sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il quantitativo importato durante l'anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure nella Repubblica di Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2024.

Esso si applica fino al 24 luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2024: **EUR 24 620 400 000**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria

☒ La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

Linea di bilancio	Entrate	Periodo: parte del 2024 - parte del 2025* (milioni di EUR al primo decimale)
Capitolo 12, articolo 120 ¹	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	0,3
Totale		

* Periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

I calcoli si basano sui volumi delle importazioni nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio. Il 2021 è stato l'ultimo anno prima dell'introduzione di misure commerciali autonome.

Sulla base di tali calcoli, la perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dal regolamento proposto è stimata a 0,366 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 0,274 milioni di EUR per il periodo in questione.

4. MISURE ANTIFRODE

Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Moldova di tutte le condizioni

¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, oltre che alla partecipazione della Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.